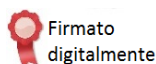


Pubblicato il 30/07/2026



N. 00948 /2026 REG.PROV.CAU.
N. **02456/2026** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2456 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac), Associazione Lav Lega Anti Vivisezione, Lndc Animal Protection - Associazione di Promozione Sociale, Associazione Lipu, Lega Italiana Protezione degli Uccelli, Associazione Wwf Italia Ets, Oipa Italia Odv, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Hoepli, 3;

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Farite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;

Ministero Dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

Ente Produttori Selvaggina, Associazione Italiana della Caccia – Italcaccia, non costituiti in giudizio;

Anuu – Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, Arci Caccia Ets, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Piva, Francesco Rossi Dal Pozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Associazione Cacciatori Lombardi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Capitanio, Lorenzo Do, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Unione Enalcaccia Pesca e Tiro Delegazione Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Lombardia n. 6909 del 26.5.2026, pubblicata sul BURL n. 22 del 28.5.2026, avente ad oggetto “Disposizioni in ordine al calendario venatorio per la stagione venatoria 2026/2027.

Riduzione ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della l.r 17/2004, del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna”,

- della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 6214 del 25.6.2026, pubblicata sul BURL n. 22 del 28.5.2026, avente ad oggetto “Disposizioni integrative al calendario venatorio per la stagione venatoria 2026/2027”;

- del parere del Comitato Tecnico Faunistico venatorio nazionale, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste del 29.1.2026.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione Lega Per L'abolizione Della Caccia (Iac) il 21/7/2026:

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti:

- del decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Lombardia n. 6909 del 26.5.2026, pubblicata sul BURL n. 22 del 28.5.2026, avente ad oggetto “Disposizioni in ordine al calendario venatorio per la stagione venatoria 2026/2027.

Riduzione ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della l.r 17/2004, del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna”,

- della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 6214 del 25.6.2026, pubblicata sul BURL n. 22 del 28.5.2026, avente ad oggetto “Disposizioni integrative al calendario venatorio per la stagione venatoria 2026/2027”;

- del parere del Comitato Tecnico Faunistico venatorio nazionale, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste del 29.1.2026.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Ministero Dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di Annu – Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale e di Arci Caccia Ets e di Federazione Italiana della Caccia e di Associazione Nazionale Libera Caccia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2026 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ad un esame sommario, proprio della presente fase, il ricorso non appare assistito da consistente *fumus boni iuris* per le seguenti ragioni.

Dagli atti di causa emerge che Regione Lombardia ha ritualmente acquisito, nel rispetto dei termini di cui all'art. 18, comma 4, della L. n. 157/1992, il parere dell'ISPRA (prot. n. 0002126/2026 del 16.01.2026) e il parere del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale (prot. n. 0042757/2026 del 29.01.2026), il quale ultimo ha espresso valutazione favorevole alla proposta regionale.

Considerato che, per consolidata giurisprudenza, i pareri di ISPRA e del CTFVN hanno natura obbligatoria ma non vincolante, con la conseguenza che le Regioni possono legittimamente discostarsene, purché forniscano adeguata motivazione tecnico-scientifica (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 06 dicembre 2024, ord. n. 4665; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 07 ottobre 2024, n. 2583);

Ritenuto che la doglianza concernente la mancata trasmissione ad ISPRA dell'Allegato 1 ("*Relazione tecnica a supporto delle scelte della Regione Lombardia*") non integri, allo stato degli atti, un vizio istruttorio idoneo a sorreggere il *fumus*, atteso che - come emerge dalla stessa Nota ISPRA del 16.06.2026 (prot. n. 0033798/2026) - detto documento costituisce la relazione motivazionale con cui la Regione ha giustificato lo scostamento dopo la ricezione del parere dell'Istituto, sicché la sua previa trasmissione non era tecnicamente possibile né normativamente imposta, non risultando previsto dall'art. 18 L. 157/1992 un obbligo di trasmissione di un elenco minimo predeterminato di documenti;

Rilevato che ISPRA ha espresso il proprio parere sulla base di 23 documenti

ricevuti contestualmente alla richiesta regionale del 19.12.2025 (prot. M1.2025.0229100) e che non risultano agli atti formali richieste di integrazione documentale da parte dell'Istituto, circostanza che indebolisce la prospettazione di una carenza istruttoria determinante;

Considerato che il predetto Allegato 1 alla Deliberazione n. XII/6214 del 25.05.2026 articola in modo analitico le ragioni scientifiche e metodologiche a supporto delle scelte regionali (dati di telemetria satellitare, studi universitari, ecc.), contestando le metodologie adottate da ISPRA in relazione ai *Key Concepts*;

Ritenuto che i *Key Concepts* (KCD), pur costituendo un rilevante riferimento tecnico per la valutazione della conformità alla Direttiva 2009/147/CE, non abbiano efficacia giuridicamente vincolante, potendo gli Stati membri e le Regioni discostarsene attraverso dati scientifici e tecnici affidabili relativi allo specifico ambito territoriale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 ottobre 2019, n.7182);

Ritenuto che, in tale contesto, le associazioni ricorrenti non abbiano articolato censure tecnicamente circostanziate, idonee a confutare le specifiche elaborazioni scientifiche prodotte dalla Regione, limitandosi a riproporre il contenuto del parere ISPRA senza addurre dati tecnici contrari di pari attendibilità e specificità territoriale, secondo quanto richiesto dall'onere probatorio proprio della fase cautelare.

Con specifico riferimento alle due giornate integrative settimanali per la caccia da appostamento fisso, limitata alle province di Bergamo, Brescia, VareseComo-Lecco, Pavia-Lodi, Cremona-Mantova, nel periodo 1° ottobre – 30 novembre 2026, la Regione ha documentato, attraverso serie storiche 2002/03–2023/24, un significativo e costante calo tanto del numero dei cacciatori titolari di appostamento fisso (-38,7% dei tesserini venatori tra il 2011 e il 2025), quanto dei prelievi effettivi delle specie interessate, con un'incidenza del prelievo lombardo inferiore all'1% rispetto alle popolazioni nidificanti europee stimate (tordo sassello 0,58%; cesena 0,61%; tordo bottaccio 1%);

Parimenti, la disciplina del prelievo della pavoncella appare assistita, in questa fase,

da misure di contingentamento, monitoraggio e sospensione del prelievo, sicché non emerge con immediatezza la denunciata violazione del Piano nazionale di gestione;

Ritenuto che, in assenza di un piano di gestione che vietasse il prelievo o fissasse condizioni ulteriori non rispettate, le censure delle ricorrenti sul punto risultino prive di adeguato ancoraggio normativo allo stato dell'esame sommario;

Ritenuto, in sintesi, che, ad un primo sommario esame, le censure articolate nel ricorso introduttivo non presentino profili di fondatezza idonei a integrare il *fumus boni iuris* richiesto dall'art. 55 c.p.a.,

La natura delle questioni suggerisce l'integrale compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Valentina Santina Mameli, Consigliere

Luigi Rossetti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Luigi Rossetti

IL PRESIDENTE
Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO